

DELIBERA N. 46/09/CIR

Definizione della controversia Proger / Telecom Italia S.p.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 24 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 173/07/CONS "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 17 dicembre 2007 (prot. n. 0074997/07/NA) con la quale la società XXX., in persona dell'amministratore unico Sig. XXX, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la nota del 5 febbraio 2008 (prot. n. U/5683/NA) con la quale la Direzione Tutela dei Consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della questione in data 27 febbraio 2008;

VISTA la nota del 26 marzo 2008 (prot. n. 0016788/08/NA) con la quale la società XXX ha chiesto la definizione della controversia, non avendo la società Telecom Italia S.p.A. formalizzato alcuna proposta transattiva entro il termine indicato in sede di audizione;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la società Telecom Italia S.p.A. non ha fornito alcun elemento di prova a suffragio delle proprie argomentazioni;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia

La società XXX in persona dell'amministratore unico Sig. YYY, titolare delle utenze telefoniche di seguito riportate: n. YYY, n. YYY, n. YYY, n. YYY, n. YYY, n. YYY, n. YYY e n. YYY, nella propria istanza ed in sede di audizione ha rappresentato che:

1. In relazione all'utenza n. YYY:
 - a partire dal conto n. 1/06 la società Telecom Italia S.p.A. addebitava somme per traffico dati da e per IP nazionali, metropolitani ed internazionali, non riconosciute dalla società XXX;
 - in data 5 aprile 2006 la parte istante richiedeva al proprio operatore il dettaglio del traffico al fine di accertare la regolarità dei suddetti importi;
 - nonostante i reiterati solleciti, la società Telecom Italia S.p.A. provvedeva ad inviare la documentazione richiesta solo in data 21 dicembre 2006 e limitatamente ai conti nn. 4-5-6/06; in ogni caso il dettaglio fornito non consentiva di verificare la reale corrispondenza tra le somme dovute e quelle fatturate, oggetto di contestazione;
 - in sede di reclamo la XXX comunicava la sospensione dei pagamenti relativi agli importi non riconosciuti. Di contro la società Telecom Italia S.p.A. provvedeva dapprima alla sospensione del servizio (28 novembre 2006) per poi procedere alla risoluzione contrattuale per asserita morosità (17 aprile 2007);
 - per quanto detto l'istante chiede lo storno delle somme contestate (conti nn. 4-5-6/06 e conti nn. 1-2-3/07) e la restituzione degli importi indebitamente corrisposti (conti nn. 1-2-3/06);

2. In relazione all'utenza n. YYY:
 - in data 2 marzo 2006 la XXX richiedeva l'attivazione del servizio Adsl Alice Business il quale, come riferito dal consulente commerciale della Telecom Italia, non prevedeva alcun costo di attivazione ed avrebbe garantito un risparmio sul canone di abbonamento;
 - con la fattura emessa in data 9 maggio 2006 l'istante appurava, diversamente da quanto stabilito in sede di sottoscrizione del contratto, l'addebito di un canone bimestrale pari ad euro 104,40 (euro 62,00 per Alice Business ed euro 42,40 per una

linea aggiuntiva trasmissione dati, tra l'altro mai richiesta), a fronte del precedente canone di euro 68,00 corrisposto per l'offerta Adsl Smart 5;

- in sede di reclamo la XXX. comunicava la sospensione dei pagamenti, richiedendo lo storno degli importi non riconosciuti;

- nonostante la richiesta di disdetta, formulata dalla società istante in data 10 ottobre 2006, la Telecom Italia S.p.A. non provvedeva a liberare la linea, impedendo l'attivazione del medesimo servizio con altro operatore. Tale impossibilità, perdurata per circa 12 mesi, causava un grave nocumento all'attività commerciale svolta dalla XXX.;

- per quanto detto l'istante chiede lo storno delle somme addebitate a titolo di canone e costo di attivazione, nonché il riconoscimento di un equo indennizzo per il mancato rilascio della linea a seguito di formale disdetta;

3. In relazione alle utenze n. YYY, n. YYY e n. YYY:

- come già descritto in merito alla precedente utenza (n. YYY), la XXX accertava l'addebito di costi di attivazione e di abbonamento per Adsl Alice Business non corrispondenti a quelli indicati dal consulente commerciale in sede di sottoscrizione del contratto;

- per quanto detto l'istante chiede lo storno degli importi addebitati a titolo di canone e costo di attivazione, nonché la restituzione delle somme indebitamente corrisposte;

4. In relazione all'utenza n. YYY:

- a seguito di una ricognizione effettuata dai dipendenti della XXX sulle apparecchiature in dotazione all'azienda, risultava, dalle fatture emesse per l'utenza in oggetto, l'addebito di euro 41,32, quale costo per il noleggio del *router* 1120 Telindus, mai consegnato e/o installato presso gli uffici dell'azienda;

- in sede di reclamo l'istante confermava alla società Telecom Italia S.p.A. la regolare funzionalità del collegamento internet, ma non l'effettiva consegna del *router*. In specie, ai fini della connessione, la XXX. si avvaleva di apparecchiature di sua proprietà;

- per quanto detto l'istante chiede lo storno degli importi contestati, nonché la restituzione delle somme indebitamente corrisposte per il noleggio del *router*;

5. In relazione all'utenza n. YYY:

- nel mese di aprile 2004 la XXX richiedeva, in luogo della Multigroup-Mega 1,2 MBPS BMG, l'attivazione del servizio Adsl Smart 5;

- la società istante, a seguito di una ricognizione dei conti relativi al numero di utenza in oggetto, accertava che la Telecom Italia S.p.A. non aveva provveduto alla cessazione del servizio Multigroup, continuando a fatturare il relativo canone di abbonamento;

- per quanto detto l'istante chiede lo storno delle somme contestate in sede di reclamo, nonché la restituzione degli importi indebitamente corrisposti a titolo di canone per il suddetto servizio;

6. In relazione all'utenza n. YYY:

- a seguito di una ricognizione operata dai tecnici della XXX è emerso che, nonostante la variazione contrattuale del 27 maggio 2004 (sul n. XXX), la società Telecom Italia S.p.A. non ha provveduto alla cessazione del servizio Multigroup, continuando ad addebitare i relativi canoni;

- per quanto detto l'istante chiede la restituzione degli importi indebitamente corrisposti, oggetto di contestazione in sede di reclamo;

La società Telecom Italia S.p.A., in sede di udienza, ha confermato la legittimità del proprio operato ma, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si è riservata di formulare una proposta transattiva entro 15 giorni decorrenti dalla data di audizione.

II. Risultanze istruttorie e motivi della decisione

Dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria emerge che la società Telecom Italia S.p.A. non ha fornito alcuna documentazione probatoria, né specifiche memorie difensive; la stessa, infatti, si è limitata, in sede di udienza, ad assumere un generico impegno ad effettuare le opportune verifiche circa quanto lamentato dalla controparte, le cui risultanze, tuttavia, non sono state comunicate alla Direzione.

Ne discende che la decisione della controversia non può che basarsi su quanto allegato dalla parte istante ed acquisito in corso di istruttoria.

Tanto premesso, si procede all'analisi di ogni singola questione sollevata dalla parte istante, ai fini di una corretta ricostruzione della fattispecie *de qua*:

- In merito al numero di utenza *sub1*), in ordine alla contestazione delle somme di cui ai conti nn. 1-2-3-4-5-6/06 e nn. 1-2-3/07 relative alla voce "Trasmissione dati IP internazione, metropolitano e nazionale", va rilevato quanto segue. In giurisprudenza è ormai pacifico che l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idonea a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947). Sussiste quindi, in capo all'operatore, l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate, ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori

elementi (Cass. Civ. 8 luglio 1994, n. 6437). Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche questa Autorità ha più volte ribadito che la fattura, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e che la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti dallo stesso e quelli riportati nella bolletta.

Nel caso in esame la Telecom Italia S.p.A. non ha fornito nessun elemento probatorio atto a dimostrare l'esattezza delle somme fatturate, limitandosi a riferire che *“gli importi addebitati per traffico sono stati calcolati sulla base dei dati rilevati dal contatore centrale”* (risposta reclamo del 3 novembre 2006), né ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche in ordine all'anomalia del traffico, nonostante la notevole divergenza tra gli addebiti contestati e gli importi fatturati per le medesime utenze nei periodi corrispondenti dell'anno 2005. A titolo di esempio basterà citare il conto 4/06, ove l'operatore fattura la somma di euro 4423,00, di cui euro 3371,60 oltre Iva solo per trasmissione dati IP, a fronte del conto n. 4/05, pari a soli euro 377,00.

In ordine, poi, alla richiesta di dettaglio del traffico, la legislazione di settore sancisce il diritto degli utenti al controllo della spesa prevedendo, in particolare, che *“le imprese forniscono le prestazioni e i servizi specifici in modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio”* (art. 60, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259). Nel caso di specie, l'inerzia della società Telecom Italia S.p.A. configura un'ipotesi di violazione del principio di trasparenza nell'attività di gestione del reclamo da parte dell'operatore. Questi, a fronte delle richieste di chiarimenti formulate dal cliente, si limita ad affermare apoditticamente la correttezza degli addebiti effettuati (nota di Telecom Italia, datata 2 agosto 2006, in risposta al reclamo del 28 luglio 2006; alla stessa segue la lettera del 27 dicembre 2006 avente medesimo oggetto), salvo fornire tardivamente la documentazione del dettaglio del traffico in maniera tale da rendere impossibile una qualsiasi attività di verifica da parte dell'utente.

Alla luce delle suddette considerazioni, pertanto, meritano accoglimento le richieste formulate dalla società XXX., seppur limitatamente alle somme addebitate sotto la voce *“Traffico dati IP nazionale, internazionale e metropolitane”*. In ogni caso, l'istanza di storno o restituzione non può riguardare il totale fatturato, ma solo le somme contestate per le quali l'operatore non abbia dimostrato la fondatezza degli addebiti; conseguentemente l'utente sarà tenuto a corrispondere la parte residua dell'importo non oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 17 delle condizioni generali di contratto. La mancata corresponsione di tali somme ha presumibilmente determinato la sospensione del servizio, preavvisato con nota del 14 dicembre 2006 e 20 febbraio 2007, intervenuta in ogni caso, successivamente alla data di conclusione della procedura conciliativa. Si specifica che, dopo aver sollecitato il pagamento delle fatture insolute, la società Telecom Italia S.p.A. ha proceduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 delle condizioni generali di contratto, come specificato nella lettera datata 17 aprile 2007 inviata al proprio cliente.

Và altresì riconosciuto all'utente, per il ritardo registrato nell'invio della documentazione di dettaglio, un equo indennizzo da calcolarsi secondo i parametri fissati dalle condizioni generali di contratto.

▪ In merito a quanto lamentato relativamente al numero di utenza *sub2*), va rammentato quanto prescritto dal Codice delle comunicazioni elettroniche all'articolo 70 comma 1 *lett. d*) decreto legislativo n. 259/2003, ai sensi del quale “*Il contratto indica almeno(...) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione*”.Analogamente il Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che “*Il contratto indica almeno(...) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione*” (articolo 70 comma 1 *lett. d*) decreto legislativo n. 259/2003). Nel caso di specie l'utente sostiene di aver ricevuto informazioni errate da parte del consulente Telecom, incaricato dall'operatore ad illustrare l'offerta commerciale, tanto che solo con la ricezione della fattura l'istante avrebbe avuto contezza della reale tariffa applicata al servizio prescelto, decisamente superiore a quella indicata in sede di stipulazione del contratto. In effetti dalla copia della richiesta di abbonamento sottoscritta in data 2 marzo 2006 dalla XXX. prodotta agli atti nulla si evince in merito alle condizioni tariffarie applicate all'opzione Alice Business. In assenza di qualsiasi prova contraria volta a sovvertire la fondatezza delle predette dichiarazioni, allora, va accolta l'istanza di restituzione e/o storno delle somme addebitate a titolo di canone e costo di attivazione per il servizio Adsl Alice Business.

In ordine al mancato rilascio della linea, l'istante ha adeguatamente documentato la richiesta di disdetta del servizio, inoltrata in data 10 ottobre 2006, allegando agli atti copia dei reclami con i quali ne sollecitava la disattivazione. Altresì ha prodotto la lettera di invito al rilascio della linea, inviata alla Telecom Italia S.p.A. a seguito di rifiuto tecnico opposto da questa ad altro operatore. Si ribadisce che, in assenza di qualsiasi elemento probatorio, non è possibile sostenere la legittimità della condotta imputata alla società resistente, e pertanto la stessa sarà tenuta a corrispondere un equo indennizzo a ristoro dell'ingiustificato ritardo registrato nella procedura di liberazione della linea Hdsl.

▪ Con riferimento alle richieste relative alle utenze di cui al punto 3), stante l'analogia della fattispecie prospettata al punto precedente, possono richiamarsi le motivazioni sopra illustrate, e le determinazioni conseguenti, in ordine al difetto di indicazioni trasparenti circa le condizioni economiche delle offerte commerciali oggetto della contrattualizzazione.

▪ Relativamente alle richieste *di cui ai punti 4), 5) e 6)*, le stesse trovano accoglimento in quanto la società Telecom Italia S.p.A. non ha fornito alcun elemento probatorio che consenta di escluderne la fondatezza.

RITENUTO, inoltre, che i rimborsi e gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità, e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

RITENUTO, infine, che, per quanto concerne le spese di procedura, sia equo liquidare in favore della Società istante l'importo onnicomprensivo di Euro 150,00, quale rimborso forfettario delle spese sostenute dall'utente per l'esperimento del tentativo di conciliazione e per lo svolgimento della presente procedura, in considerazione del fatto che la parte convenuta non ha aderito alla procedura conciliativa dinanzi alla CCIAA di Napoli e che la XXX ha presenziato personalmente all'udienza di discussione presso l'Autorità, affrontando le conseguenti spese di viaggio;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

L'accoglimento dell'istanza formulata in data 17 dicembre 2007 dalla società XXX, nella misura di seguito specificata:

▪ con riferimento all'utenza n. YYY la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a provvedere allo storno della somma, pari ad euro 1.8191,28 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 4-5-6/06 e nn. 1-2-3/07 alla voce "Trasmissione dati IP nazionale, internazionale e metropolitana";

2. a provvedere allo storno dell'importo, pari ad euro 131,37 (compresa Iva), addebitato nel conto n. 6/07 a titolo di indennità ritardato pagamento, interessi legali e moratori;

3. a corrispondere alla XXX mediante assegno bancario, il rimborso della somma, pari ad euro 7.334,25 (esclusa Iva) addebitata nei conti nn. 1-2-3/06 alla voce "Trasmissione dati IP nazionale, internazionale e metropolitana";

4. a corrispondere alla XXX, mediante assegno bancario, un indennizzo pari ad euro 1.396,01 computato moltiplicando l'importo di euro 6,07 per il numero di 230 giorni di ritardo per l'invio del dettaglio del traffico;

La XXX sarà tenuta a corrispondere alla società Telecom Italia S.p.A., salvo compensazione parziale, l'importo totale residuo, addebitato nei conti nn. 4-5-6/06 e nn. 1-2-3/07, non oggetto di contestazione;

▪ relativamente all'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a provvedere allo storno della somma, pari ad euro 917,77 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 3-4-5-6/06 a titolo di costo di attivazione ed abbonamento per il servizio "Adsl Alice Business";

2. a corrispondere alla XXX., mediante assegno bancario, un indennizzo computato moltiplicando l'importo di euro 26,1 (metà del canone mensile, pari ad euro 52,2) per il numero di giorni di ritardo per il rilascio della linea;

▪ Per l'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a provvedere allo storno della somma, pari ad euro 917,77 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 3-4-5-6/06 e n. 1/07 a titolo di costo di attivazione ed abbonamento per il servizio "Adsl Alice Business";

▪ Per l'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a provvedere allo storno della somma, pari ad euro 299,73 (esclusa Iva), addebitata nel conto n. 6/06 a titolo di costo abbonamento per il servizio "Adsl Alice Business" e "Linea aggiuntiva trasmissione dati";

2. a corrispondere alla XXX., mediante assegno bancario, il rimborso della somma, pari ad euro 618,00 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 3-4/06 a titolo di costo attivazione ed abbonamento per il servizio "Adsl Alice Business" e "Linea aggiuntiva trasmissione dati";

▪ Per l'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a provvedere allo storno della somma, pari ad euro 522,00 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 4-5-6/06 e 1-2/07 a titolo di costo abbonamento per il servizio "Adsl Alice Business" e "Linea aggiuntiva trasmissione dati", nonché allo storno di ogni altra somma addebitata nei conti successivi al n. 2/07, fino alla data di cessazione della medesima utenza;

2. a corrispondere alla XXX., mediante assegno bancario, il rimborso della somma, pari ad euro 518,69 (esclusa Iva), addebitata nel conto n. 3/06 a titolo di costo attivazione ed abbonamento per il servizio "Adsl Alice Business" e "Linea aggiuntiva trasmissione dati";

▪ Per l'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a corrispondere alla XXX., mediante assegno bancario, il rimborso della somma, pari ad euro 624,00 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 4-5-6/04, nn. 1-2-3-4-5-6/05, 1-2-3-4-5/06 a titolo di costo noleggio router;

2. a provvedere allo storno di ogni altra somma addebitata nei conti successivi al 5/06 relativa alla medesima voce;

▪ Per l'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a corrispondere alla XXX mediante assegno bancario, il rimborso della somma, pari ad euro 2.852,00 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 5-6/04, nn. 1-2-3-4-5-6/05 e nn. 1-2-3/06 a titolo di costo abbonamento per il servizio *Multigroup*;

2. a provvedere allo storno di ogni altra somma addebitata, per il medesimo servizio, nei conti successivi al n. 3/06;

▪ Per l'utenza n. XXX la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta:

1. a corrispondere alla XXX mediante assegno bancario, il rimborso della somma, pari ad euro 3.348,00 (esclusa Iva), addebitata nei conti nn. 3-4-5-6/04, nn. 1-2-3-4-5-6/05, nn. 1-2-3/06 a titolo di costo abbonamento per il servizio *Multigroup*;

2. a provvedere allo storno e/o rimborso di ogni altra somma addebitata, per il medesimo servizio, nei conti successivi al n. 3/06;

Gli importi da corrispondere all'utente a titolo di rimborsi o indennizzi ai sensi della presente delibera dovranno essere maggiorati della misura corrispondente all'importo degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia e fino alla data di effettiva erogazione.

La società è tenuta, altresì, a corrispondere alla XXX la somma di euro 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura, così come individuata in premessa, ed comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità, www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola